

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 5/08

29 gennaio 2008

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-275/06

Productores de Música de España (Promusicae) / Telefónica de España SAU

LA CORTE SI PRONUNCIA SULLA TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

*Il diritto comunitario non impone agli Stati membri, per garantire l'effettiva tutela del diritto
d'autore, l'obbligo di divulgare dati personali nel contesto di un procedimento civile*

Diverse direttive comunitarie ¹ sono dirette a far sì che gli Stati membri garantiscano, soprattutto nell'ambito della società dell'informazione, l'effettiva tutela della proprietà intellettuale e, in particolare, del diritto d'autore. Tuttavia, questa tutela non può pregiudicare gli obblighi relativi alla tutela dei dati personali. Peraltro, le direttive sulla tutela dei dati personali ² offrono agli Stati membri la possibilità di istituire deroghe all'obbligo di garantire la riservatezza dei dati sul traffico.

La Promusicae è un'associazione senza scopo di lucro di cui fanno parte produttori ed editori di registrazioni musicali e audiovisive. Essa ha adito i tribunali spagnoli chiedendo di ingiungere alla Telefónica di rivelare l'identità e l'indirizzo fisico di talune persone alle quali quest'ultima fornisce un servizio di accesso ad Internet e il cui «indirizzo IP», nonché la data e l'ora di connessione, sono noti. Secondo la Promusicae, tali persone utilizzano il programma di scambio di archivi (cosiddetto «peer to peer» ovvero «P2P») denominato «KaZaA» e consentono l'accesso, nelle cartelle condivise del loro computer, a fonogrammi i cui diritti patrimoniali di utilizzo spettano ai soci della Promusicae. Essa ha quindi richiesto che le fossero comunicate le suddette informazioni per poter esercitare azioni civili contro le persone coinvolte.

¹ Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1); 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10), e 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45, e – per rettifica – GU 2004, L 195, pag. 16).

² Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37).

La Telefónica ha affermato che, secondo la normativa spagnola³, la comunicazione dei dati richiesti dalla Promusicae è autorizzata esclusivamente nell'ambito di un'indagine penale o per la tutela della pubblica sicurezza e della difesa nazionale.

Il giudice spagnolo chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee di chiarire se il diritto comunitario imponga agli Stati membri di istituire, al fine di garantire l'effettiva tutela del diritto d'autore, l'obbligo di comunicare dati personali nel contesto di un procedimento civile.

La Corte rileva che tra le deroghe consentite dalle direttive sulla tutela dei dati personali figurano le misure necessarie per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Poiché la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche non specifica i diritti e le libertà oggetto di tale deroga, essa dev'essere interpretata nel senso che esprime la volontà del legislatore comunitario di non escludere dal suo ambito di applicazione la tutela del diritto di proprietà né le situazioni in cui gli autori mirano ad ottenere tale tutela nel contesto di un procedimento civile. Quindi essa non esclude la possibilità, per gli Stati membri, di istituire l'obbligo di divulgare dati personali nell'ambito di un procedimento civile. Tuttavia, nemmeno impone agli Stati membri di prevedere tale obbligo.

Quanto alle direttive in materia di proprietà intellettuale, la Corte di giustizia constata che neppure esse richiedono che gli Stati membri, per garantire l'effettiva tutela del diritto d'autore, istituiscano l'obbligo di comunicare dati personali nel contesto di un procedimento civile.

Ciò considerato, la Corte sottolinea che la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla sua attenzione solleva la questione della necessaria **conciliazione** degli obblighi connessi alla tutela di diversi diritti fondamentali, ossia, da una parte, **il diritto al rispetto della vita privata** e, dall'altra, **i diritti alla tutela della proprietà e ad un ricorso effettivo**.

A tale proposito, la Corte conclude che **gli Stati membri, in occasione della trasposizione delle direttive in materia di proprietà intellettuale e di tutela dei dati personali, sono tenuti a fondarsi su un'interpretazione di queste ultime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento di tali direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme alle dette direttive, ma anche provvedere a non fondarsi su un'interpretazione di esse che entri in conflitto con i summenzionati diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come il principio di proporzionalità.**

³ Legge 11 luglio 2002, n. 34, sui servizi della società dell'informazione e sul commercio elettronico (BOE n. 166, del 12 luglio 2002, pag. 25388).

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: **FR BG ES CS DA DE EN EL FI HU IT NL PL PT RO SK SL SV***

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-275/06>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*